

PARERE

SERVIZIO URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Protocollo n. 173517

Teramo, li 16 GIU. 2011

RACCOMANDATA A.R.

**Responsabile
Servizio Tecnico
Comune di**

64012 CAMPLI (TE)

**OGGETTO: Comune di CAMPLI (TE). Quesito relativo alle possibilità di ampliamento in soprelevazione, e costruzione di scala di collegamento esterna, in aree di interesse bioecologico di P.T.P. (art. 5).
Risposta.**

In relazione alla vostra nota prot. n. 4978 del 13/05/2011 (rif. prot. provinciale n. 144828 del 18/05/2011), con la quale si inviava la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004, si precisa quanto segue:

- l'edificio in oggetto ricade all'interno di un' ambito di tutela ambientale e paesaggistica di P.T.P. e, in particolare, di aree ed oggetti di interesse bioecologico – aree ripariali;
- la normativa del Piano Territoriale Provinciale (art. 5) prevede che, in tali aree, al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa;
- in particolare nelle aree ripariali non sono ammessi interventi che interferiscano con il corso del fiume e prevedano modifiche alla vegetazione ripariale o impattino con l'ambiente fluviale;
- nel caso in questione l'edificio preesistente è situato ai margini dell'area di interesse bioecologico, in prossimità di aree normate dal vigente P.R.G. come zone di completamento, in un sito già interessato da trasformazioni edilizie;
- il Comune di Campi, in sede di approvazione del P.R.G. vigente, avrebbe dovuto riportare, in scala adeguata, i limiti dell'area di interesse bioecologico considerando anche la differenza di scala rappresentativa tra le tavole di Piano Territoriale Provinciale (1:25.000) e le tavole di P.R.G. (1:5.000 – 1:2.000);
- la tipologia di intervento (soprelevazione di fabbricato esistente con modesto ampliamento dovuto alla realizzazione di una scala di collegamento esterno) unicamente all'ubicazione del manufatto (situato ai margini dell'area di interesse bioecologico) fanno ritenere superabili, per il solo caso in questione, le limitazioni di cui all'art. 5 del P.T.P., non venendosi a modificare lo stato dei luoghi né a compromettere i valori ambientali ed ecologici degli stessi.

Pertanto, fatti salvi i pareri di altri enti nonché, in generale, l'obbligo, da parte del Comune, di recepire all'interno del proprio strumento urbanistico le previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che il progetto di ristrutturazione e soprelevazione di un fabbricato rurale esistente con costruzione di una scala esterna, sia ammissibile in relazione alle esigenze di tutela di cui al P.T.P.

Distinti saluti.

D'ordine del Dirigente
Il Responsabile del Servizio
Arch. Giuliano Di Flavio

